COMUNE DI TRICASE

STATUTO COMUNALE

TITOLO | - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 - Individuazione

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Obiettivi fondamentali

TITOLO II - ORGANI

Articolo 4 - Organi

Articolo 5 - Consiglio Comunale

Articolo 6 - Commissioni Consiliari

Articolo 7 - Principi di garanzia e partecipazione delle minoranze

Articolo 8- Consiglieri comunali

Articolo 9 - Giunta comunale

Articolo 10 - Il Sindaco

Articolo 11 - Potere di delega del Sindaco

Articolo 12 - Vicende della carica del Sindaco

Articolo 13 - Linee programmatiche

Articolo 14 - Responsabilità

Articolo 15 - Divieto di incarichi e consulenze

Articolo 16 — Partecipazione dei Consiglieri

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 17 — Organizzazione degli Uffici e servizi

Articolo 18 - Segretario Generale

Articolo 19 - Direttore Generale

Articolo 20 - Dirigenza

Articolo 21- Contratti a tempo determinato

Articolo 22- Contratti di prestazione d'opera

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 23 - Servizi pubblici comunali

Articolo 24 - Nomina e revoca dei rappresentanti

Articolo 25 - Azienda ed istituzione

TITOLO V - FORME DI COOPERAZIONE

Articolo 26 - Cooperazione

Articolo 27 - Convenzioni e consorzi

Articolo 28 - Accordi di programma

Articolo 29 - Comprensorio del Capo di Leuca

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE

Articolo 30- La valorizzazione delle associazioni

Articolo 31- Associazioni Pro Loco

Articolo 32 - Partecipazione e volontariato

Articolo 33 - Intervento dei cittadini al Consiglio comunale

Articolo 34 - Gli organismi di partecipazione

Articolo 35 - | comitati di frazione e i forum di partecipazione rionale

Articolo 36 - Le situazioni giuridiche soggettive

Articolo 37 - Gli interessi diffusi

Articolo 38- Le iniziative e le proposte popolari

Articolo 39 - Le istanze, le proposte e le petizioni

Articolo 40 - La consultazione

Articolo 41 - Organizzazioni sindacali, imprenditoriali e ordini professionali

Articolo 42- Il referendum consultivo e propositivo

Articolo 43 — Il difensore civico

Articolo 44 - L'elezione del difensore civico

TITOLO VII —- ACCESSO E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 45 - Principi sulla trasparenza

Articolo 46 — Diritto di accesso

Articolo 47 - Garanzie del procedimento

Articolo 48 - Svolgimento dell'azione amministrativa

Articolo 49 - Buon andamento dell'azione amministrativa

Articolo 50 - Ordinamento contabile e finanziario

Articolo 51 - Controllo di gestione

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 - Revisione dello Statuto

Articolo 53 - Regolamenti

Articolo 54- Pubblicazione ed entrata in vigore

COMUNE DI TRICASE

STATUTO COMUNALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 - Individuazione

1. Il Comune di Tricase comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24/12/1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende Tricase, capoluogo con i rioni di Sant'Eufemia, Tutino, Caprarica, Tricase Porto e Marina Serra nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi Organi istituzionali e degli uffici, e le frazioni di Depressa e Lucugnano.
3. Il Comune di Tricase ha lo stemma ed il Gonfalone nella foggia già deliberata dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
4. Il Consiglio Comunale e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale, che è ubicata nel Palazzo Gallone in Tricase nella Piazza Giuseppe Pisanelli.

Articolo 2- Principi generali

1. La comunità locale di Tricase è autonoma e partecipa, secondo i principi sanciti dalla Carta costituzionale, alla vita democratica della comunità regionale e nazionale, nella più ampia visione dell'unità dei popoli dell'Europa.

2. La comunità locale è costituita:

    a. dai residenti;
    b. dai residenti anche se domiciliati all'estero e/o fuori del Comune di Tricase;
    c. da tutti coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio, di utenza dei servizi, o che scelgano di soggiornarvi anche temporaneamente / periodicamente.

3. Primo dovere del Comune è il governo della città a misura d'uomo, attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto.

Articolo 3 - Obiettivi fondamentali

Il Comune di TRICASE informa il proprio ordinamento ai seguenti principi:

a) la centralità della persona umana;
b) l'affermazione della cultura dell'accoglienza, quale condivisione dei bisogni degli altri, senza distinzione di razza o provenienza;
c) la partecipazione sostanziale alla vita della comunità, perché il cittadino sia parte consapevole dei processi decisionali;
d) la solidarietà, il volontariato e la gratuità dell'impegno sociale come valori di convivenza civile;
e) la valorizzazione della cultura originaria e della memoria storica della comunità;
f) la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed ambientale;
g) il progresso economico e sociale del territorio, nella complessa configurazione di tutte le attività umane che vi si svolgono;
h) lo sviluppo e l'efficienza dei servizi come risposta ai bisogni sociali dei cittadini;
i) la trasparenza dell'agire amministrativo;

j) la piena assunzione del ruolo comprensoriale di Tricase, ente locale comunale, in termini di servizi e di organizzazione strutturale, in termini di promozione, di strategie ed obiettivi per migliorare la qualità della vita della comunità;
k) il raggiungimento della piena integrazione delle realtà del mezzogiorno in quella più ampia e strutturata del Continente europeo e del bacino del Mediterraneo;
l) la valorizzazione del ruolo formativo della Scuola, sede di istruzione, di educazione e di approccio globale alla dimensione etica della società civile, rinsaldandone il rapporto con la famiglia e con i valori che la sostengono, in un progetto che esalti, in armonia con ogni altra istanza educativa del territorio, il ruolo di Tricase quale “Comunità educante”.
m) superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, sostenere le libere forme associative;
n) incentivare i settori produttivi;
o) tutelare e recuperare l’ambiente e il patrimonio storico/culturale;
p) identificare, riconoscere e rispettare il patrimonio civile, morale e spirituale della popolazione tricasina;
q) aderire alla Carta Europea dell'autonomia locale e ai principi fondamentali dell'ordinamento europeo impegnandosi ad operare per la loro attuazione:
r) favorire il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati italiani;
s) qualificare i servizi erogati, elevandone gli standards anche mediante il metodo delle "carte dei servizi", basate su criteri di trasparenza, accessibilità, responsabilità e sul principio della collaborazione tra cittadini-utenti ed operatori pubblici;

TITOLO II – ORGANI

Articolo 4 – Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.
2. L'elezione degli organi è stabilita dalla legge. Le attribuzioni sono stabilite dalla legge e specificate dal presente statuto e dai regolamenti.

Articolo 5 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è organo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, immediatamente rappresentativo della comunità comunale.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. La disciplina delle sedute e l'attribuzione dei mezzi e risorse per il suo funzionamento sono disciplinate dal regolamento, nell’ambito dei principi del presente statuto.
3. Il Consiglio ha competenza nelle materie stabilite dalla legge. È titolare della funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo nei confronti degli altri organi, degli uffici e degli enti dipendenti.
4. Alla scadenza del mandato, il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, cioè non rinviabili senza pregiudizio dei diritti dell’ente e dei terzi.
5. Sono articolazioni del Consiglio comunale: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capi Gruppo e le Commissioni consiliari.
6. | lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari sono organizzati, a cura del Presidente del Consiglio, con il metodo della programmazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento. La conferenza dei capi Gruppo coadiuva l'Ufficio di Presidenza nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.

7. Il Consiglio si riunisce su determinazione del Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco, di un quinto dei Consiglieri. La riunione: dovrà tenersi nei tempi e modi stabiliti dal regolamento. | richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
8. L'attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.
9. Il Consiglio è convocato, presieduto e diretto dal presidente del Consiglio, al quale sono attribuiti altresì i poteri di direzione di ogni altra attività del Consiglio.
10. Il presidente del Consiglio è eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti. Unitamente al presidente il Consiglio elegge un vicepresidente per l'esercizio delle funzioni vicarie.
11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

Articolo 6 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il loro numero, la costituzione, il funzionamento sono disciplinati dal regolamento.
2. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame di questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea ed in sede consultiva per esprimere pareri. Ad esse competono, inoltre, poteri propositivi.
3. Le Commissioni possono disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Istituzioni, Aziende, Società per azioni.
4. Il Consiglio può istituire, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, commissioni speciali, di indagine e/o d'inchiesta e Commissioni consultive, su materie di interesse comunale. La composizione, il funzionamento, le attribuzioni sono disciplinati dal regolamento.
5. Il Consiglio può conferire a commissioni permanenti o speciali l'incarico di procedere ad indagini conoscitive su materie di speciale interesse.

Articolo 7 - Principi di garanzia e partecipazione delle minoranze

1. Nelle attività istituzionale del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze.
2. Nelle nomine e designazioni di competenza consiliare, quando il numero dei rappresentanti è stabilito in due, uno è espressione della minoranza; quando il numero è maggiore di due, alla minoranza è riservato un terzo dei componenti, con arrotondamento aritmetico.
3. Alle minoranze spetta la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In particolare, spetta:
    a. la presidenza della commissione di adeguamento e attuazione dello Statuto e regolamenti;
    b. la presidenza delle commissioni d'indagine.

Articolo 8- Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o gli Assessori competenti rispondono entro trenta giorni dalla data di presentazione. Le modalità della presentazione delle istanze e delle risposte sono disciplinate dal regolamento

3. Ogni Consigliere ha diritto alla collaborazione da parte degli uffici del Comune. Ha diritto altresì di ottenere dai dirigenti dei settori/servizi o dai responsabili del procedimento, ovvero dai rappresentanti presso enti, società, consorzi cui partecipa il Comune, le informazioni, le notizie in loro possesso, unitamente alla consultazione dei documenti utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi di riservatezza determinati dalla legge.
4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, intendendo per gruppo quello costituito da almeno due Consiglieri. Il gruppo può essere costituito da un singolo Consigliere solo se rappresenti una lista che abbia ottenuto almeno un seggio. Ciascun Consigliere non può appartenere a più di un gruppo. | Consiglieri che non intendono appartenere ad alcun gruppo formano il gruppo misto. Il regolamento disciplina le risorse ed i mezzi da assegnare a ciascun gruppo, commisurati alla consistenza numerica.
5. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a n. 3 sedute consiliari consecutive o a 8 complessive nell'arco dell'anno, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi. Il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i venticinque giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

Articolo 9 - Giunta comunale

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino al numero massimo consentito dalla legge.
2. La Giunta è convocata secondo il calendario e l'ordine del giorno stabilito dal Sindaco.
3. La Giunta esercita le funzioni di indirizzo e di controllo direttamente o tramite l'ufficio d'indirizzo e controllo.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente e svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio. Alla Giunta spettano i compiti attribuiti direttamente dalle leggi e compie inoltre, in via residuale, tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti, per previsione di legge o statutaria, nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti. In particolare:
    a. dà attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e relaziona al Consiglio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
    b. stabilisce gli obiettivi di gestione dei responsabili dei servizi ed individua i parametri di rilevazione per lo svolgimento del controllo interno di gestione;
    c. nomina le commissioni per il reclutamento del personale;
    d. nomina le commissioni di aggiudicazione degli appalti concorso e delle concessioni;
    e. delibera le locazioni attive e passive, i contratti mobiliari, compresa l'accettazione di lasciti o donazione di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
    f. delibera i contributi, le indennità, i compensi, o rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti e a terzi, qualora non trattasi di attività di natura vincolata;
    g. conferisce gli incarichi professionali;
    h. delibera i trasferimenti immobiliari di ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, alienazioni/acquisti/permute per rettifica di confini, acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali o patrimoniali.
5. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.

Articolo 10 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il Sindaco è organo monocratico del comune e lo rappresenta ufficialmente.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.
4. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:
    a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;
    b) nomina il Segretario generale;
    c) nomina il Direttore generale ovvero ne attribuisce le funzioni al Segretario Comunale;
    d) nomina i componenti della Giunta;
    e) convoca e presiede la Giunta;
    f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
    g) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
    h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
    i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;
5. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:
    a. svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
    b. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
    c. adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;
    d. ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;
    e. può delegare, previa comunicazione al prefetto, l'esercizio delle funzioni previste dalle lettere a, b, c e d, del comma 1 dell'articolo 54, nonché dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, al presidente del Consiglio circoscrizionale; o, qualora non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni;
    f. è autorità locale di P.S.;

Articolo 11 – Potere di delega del Sindaco

1. Il Sindaco attribuisce a ciascun Assessore la competenza e la cura di specifici settori dell'attività del Comune, integralmente considerati, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune. In aggiunta alle deleghe per settore il Sindaco può attribuire deleghe relative a singoli progetti o programmi.
2. Il Sindaco può altresì conferire agli Assessori e ai Consiglieri comunali specifici compiti di rappresentanza nelle materie che la legge e lo Statuto riservano nella sua competenza.
3. Può altresì delegare la firma di atti di propria competenza, anche per categorie, secondo l'indicazione dell'atto di delega, al Segretario Generale, al Direttore e ai dirigenti di settore o di servizio.
4. Le deleghe conservano efficacia fino alla revoca o sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altro soggetto.

Articolo 12 – Vicende della carica del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Articolo 13 – Linee programmatiche

1. Entro 100 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
4. Con periodicità semestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 14 – Responsabilità

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei dirigenti/responsabili dei servizi.

Articolo 15 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti

Articolo 16- Partecipazione dei Consiglieri

1. All’inizio del mandato il Sindaco ed ogni consigliere è tenuto a comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Analogo adempimento è effettuato alla fine del mandato.
2. I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo effettivamente utilizzato per l'espletamento del mandato, fermo restando che l’ammontare mensile del compenso non può Superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco. L'interessato può richiedere, nei
3. casi stabiliti dal regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.
4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 17 - Organizzazione degli Uffici e servizi

1. Gli Uffici ed i Servizi del Comune si articolano in unità aggregate secondo il modello organizzativo stabilito nell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta, sulla base di criteri definiti dal Consiglio.
2. In particolare, l'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce:
   a. la configurazione della struttura organizzativa;
   b. la dotazione organica complessiva;
   c. le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
   d. l'articolazione dell'assetto organizzativo nelle posizioni del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei dirigenti e nell’area delle posizioni organizzative;
   e. i criteri e le modalità per la definizione degli strumenti organizzativi di coordinamento, controllo e valutazione;
   f. i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione.
   g. la disciplina dell’accesso esterno agli uffici e della progressione orizzontale e verticale del personale dipendente.

Articolo 18 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e della Struttura organizzativa, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario svolge i compiti attribuiti dalla legge e, inoltre:
   a. formalizza la propria consulenza giuridico - amministrativa, in relazione alla complessità di una proposta deliberativa, sub Specie di visto di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ovvero di sintetica consulenza scritta, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio;
   b. ha la direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;

c. sovrintende allo svolgimento delle funzioni e il coordinamento dell'attività dei dirigenti, sino a che non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale o nei casi di assenza e di impedimento
d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario Generale scelto dal Sindaco tra i Dirigenti amministrativi dell'Ente. Nelle more della nomina dei dirigenti, l'incarico è attribuito ad un funzionario amministrativo dell'ente. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.
5. Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale partecipano alle riunioni delle Commissioni consiliari e dei Capi Gruppo, con funzioni consultive.

Articolo 19 – Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale.
2. Il Direttore svolge i compiti attribuiti dalla legge, assicurando la coerenza e funzionalità del piano economico di gestione alle finalità dell'amministrazione, il raggiungimento dei macro obiettivi gestionali e programmatici definiti dal Sindaco e dalla Giunta, lo sviluppo di modalità Operative e gestionali e dei sistemi informatici innovativi, efficienti, efficaci ed economici.

Articolo 20 – Dirigenza

1. Il Comune di Tricase istituisce la dirigenza, secondo i principi stabiliti nel d.lgs. n. 29/1993.
2. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge e dal regolamento.
3. Ai dirigenti spettano i compiti gestionali stabiliti dalla legge in attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Il regolamento stabilisce le regole di esercizio dei poteri gestionali, che devono essere improntate al dovere di comunicazione e di raccordo con gli organi politici, per assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa.
4. I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dalla Giunta, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
5. Ai Dirigenti si applicano in materia di pubblicità patrimoniale le stesse norme previste per i Consiglieri comunali.

Articolo 21 – Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico 0, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Articolo 22 - Contratti di prestazione d'opera

1. In assenza di professionalità presenti nell'ente, il Comune può stipulare contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, secondo criteri, modalità e termini stabiliti nel regolamento.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 23 — Servizi pubblici comunali

1. Il Comune di Tricase provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, nelle forme previste dalla legge.
2. Gli enti, aziende, consorzi e società partecipate sono tenuti a trasmettere al Consiglio gli atti fondamentali previsti dai rispettivi statuti.
3. Nel caso di servizi pubblici gestiti da società di capitali, i rappresentanti del Comune in seno agli organi societari relazionano annualmente al Consiglio comunale sull'andamento della società cui il Comune partecipa.

Articolo 24 – Nomina e revoca dei rappresentanti

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, salvo riserva della legge al Consiglio stesso, nei casi in cui la rappresentanza sia espressione diretta del Consiglio.
2. Quando le nomine e le designazioni spettano al Consiglio comunale, la deliberazione è adottata a scrutinio segreto, col metodo del voto limitato.
3. I rappresentanti del Comune possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o persistente contrasto rispetto agli indirizzi del Comune. La revoca è disposta dal Sindaco o dal Consiglio comunale, in ragione alla competenza nella nomina. Quando provvede il Consiglio, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Articolo 25 – Azienda ed istituzione

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione:
   a. il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio sono, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e una competenza, nel settore anche acquisita per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per cariche pubbliche
   b. ricoperte. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. | componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge.

c. il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
d. il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. È nominato per concorso pubblici per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da Regolamenti Comunali.
5. Spetta agli organi del Comune secondo le rispettive competenze conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO V - FORME DI COOPERAZIONE

Articolo 26 - Cooperazione

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, il Comune assicura la più ampia cooperazione con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni al fine di realizzare un sistema coordinato di funzionamento delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune, inoltre, quando sia opportuno un esame contestuale di vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, assicura la promozione o la partecipazione alle conferenze dei servizi, di concerto con le amministrazioni interessate, secondo le procedure stabilite dalla legge.

Articolo 27 - Convenzioni e consorzi

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici il Comune provvede rispettivamente, nelle forme previste dalla legge, mediante stipula di apposite convenzioni e mediante costituzione di consorzi.
2. | progetti di convenzione sono predisposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio comunale previo parere della competente commissione consiliare.

Articolo 28 – Accordi di programma

1. Il Comune di Tricase assume l'accordo di programma quale strumento ordinario di collaborazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, le amministrazioni dello Stato ed altri soggetti pubblici per il coordinamento delle azioni necessarie a garantire, in base a programmazione, la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento.
2. Ogniqualvolta sussistano le condizioni, il Sindaco promuove, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, e previa delibera di intenti del Consiglio comunale, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
3. Sull'ipotesi di accordo esprime il proprio consenso il Consiglio comunale a maggioranza di voti.
4. I rappresentanti del Comune in seno al Collegio costituito per la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma relazionano semestralmente al Consiglio comunale sull'attività svolta e sugli eventuali interventi sostitutivi compiuti dal Collegio.

Articolo 29 - Comprensorio del Capo di Leuca

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, con il Comprensorio del Capo di Leuca quando istituito e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Il Comune di Tricase, per la sua oggettiva posizione geografica e per la presenza di Enti, Associazioni, Istituti, ecc., operanti nel suo territorio, è chiamato di fatto a svolgere un ruolo comprensoriale nell'ambito di una più vasta zona comprendente i diversi Comuni del Capo di Leuca.
3. Il ruolo del Comprensorio sarà quello di migliorare la qualità della vita delle Comunità del Capo di Leuca in termini di servizi e di organizzazione strutturale, in termini di promozione e di obiettivi strategici nel rispetto delle competenze previste dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE

Articolo 30 - La valorizzazione delle associazioni

1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti fra i cittadini e le forme di solidarietà, il Comune promuove la costituzione dell'Albo Comunale dell'Associazionismo, disciplinato da apposito regolamento.
2. Agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'Albo Comunale dell'Associazionismo, vengono assicurati vantaggi economici diretti e indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti nelle apposite norme regolamentari.
3. La valorizzazione delle singole forme associative può avvenire mediante incentivazioni economiche ed altresì mediante il rispetto del diritto all'informazione ed alla consultazione. In particolare, mediante:
   a. la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socioeconomico, politico e culturale della comunità;
   b. l'informazione sui problemi inerenti i singoli campi di attività e l'acquisizione di pareri o proposte per la risoluzione di detti problemi;
   c. il coinvolgimento nelle Commissioni Consiliari del rappresentante delle Associazioni espresso dall'organo di coordinamento delle Associazioni facenti parte della " Consulta";
   d. la consultazione su singole materie delle Associazioni interessate, attraverso assemblee, questionari, o altre forme;
   e. l'obbligo di. comunicare l'esito delle consultazioni con le associazioni.
4. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai precedenti commi, le Associazioni che operano sul territorio e le Associazioni di Tricasini operanti all'estero e/o fuori del Comune di Tricase.

Articolo 31- Associazioni Pro Loco

1. Il Comune riconosce le Associazioni Pro Loco quali strumenti di base all'attività turistica e di collaborazione in favore di altri Enti interessati al settore turistico.
2. A tale fine le Pro Loco provvedono a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge Regionale n. 27 del 1990.
3. Analogo riconoscimento va rivolto alle Associazioni operanti in Tricase nei vari settori (tra cui quelle relative alla difesa dell'ambiente, della valorizzazione delle tradizioni locali e culturali) da determinare in apposito Regolamento.

Articolo 32 - Partecipazione e volontariato

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

Articolo 33 – Intervento dei cittadini al Consiglio comunale

1. Al cittadino viene riconosciuta la facoltà di intervenire, nelle sedute consiliari aperte o in occasione della discussione di Specifici argomenti di particolare interesse, sugli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, con le modalità da stabilire in apposito Regolamento, ad assemblea validamente convocata e costituita prima dell'apertura dei lavori del Consiglio stesso unicamente su materie da stabilire nello specifico Regolamento.

Articolo 34- Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune istituisce i Forum di Partecipazione dei cittadini, insediandoli nelle realtà storico-culturali precedentemente menzionate ed inoltre che si siano successivamente consolidate, che approfondiscano le cause generative di un bisogno sociale e formulino pareri, proposte e soluzioni da rimettere agli organi decisionali dell'Ente stesso.
2. Tali organismi sono promossi:
   a. per materia;
   b. per territorio;
   c. per aggregazione di interessi.
3. | pareri degli organismi di partecipazione debbono essere espressi per iscritto ed entro i termini fissati dal Regolamento.

Articolo 35 - I comitati di frazione e i forum di partecipazione rionale

1. Il Comune costituisce i Comitati di Frazione e i Forum di Partecipazione Rionale per una serie di competenze determinate ed elencate tassativamente dal Regolamento.
2. Il Comitato partecipa al procedimento per l'adozione di atti a contenuto generale attraverso la formulazione di pareri scritti.
3. Il Regolamento indicherà i procedimenti per i quali tale parere dovrà essere richiesto, nonché i tempi e le forme della sua espressione.
4. I relativi Regolamenti prevederanno altresì il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

Articolo 36 – Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente con le forme di cui all'articolo 8 della legge 241/90, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione. È d'obbligo la consultazione degli interessati al fine di ricercare l'accordo su materie controverse.

Articolo 37 – Gli interessi diffusi

1. Sono tutelati gli interessi diffusi facenti capo ai Partiti Politici, ad Associazioni, Comitati, Enti operanti nel territorio comunale e/o Associazioni di Tricasini costituitesi ed operanti all'estero e/o fuori dal Comune di Tricase
2. Nel caso di procedimenti relativi all'adozione di atti che coinvolgono interessi diffusi, si applica la stessa disciplina di cui al precedente articolo.

Articolo 38 – Le iniziative e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l'elezione della camera dei Deputati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette e promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il comune garantisce loro tempestivo esame di ammissibilità a parere di merito entro dieci giorni dalla ricezione in segreteria da un'apposita commissione del Consiglio Comunale.
3. Sono esclusi dal diritto di iniziativa agli argomenti riguardanti:
    a. Il bilancio comunale, le relative variazioni, il conto consuntivo;
    b. I tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale;
    c. L'assunzione di mutui;
    d. Le espropriazioni di beni e le occupazioni di urgenza.

Articolo 39 – Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaramente il petitum che sia di competenza del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.
4. Alle istanze, proposte e petizioni esaminate e decise, è data risposta iscritta e motivata a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato, sia in caso di accoglimento che di rigetto.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati entro 30 giorni dalla data di presentazione.
6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
7. La Giunta è tenuta ad informare il Consiglio nella seduta immediatamente successiva sulle istanze, proposte e petizioni presentate e sul loro esito.

8. Delle istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Articolo 40 – La consultazione

1. La consultazione si rivolge a particolari settori della popolazione come anziani, giovani, donne e studenti, categorie sociali determinate mediante questionari, assemblee indagini per campione, al fine di acquisire le valutazioni della collettività su un problema specifico.
2. Deve essere preceduta da idonea pubblicità sui modi, tempi e contenuti della stessa.

Articolo 41 - Organizzazioni sindacali, imprenditoriali e ordini professionali

1. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali, nonché degli Ordini Professionali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte di politica economica.
2. Il regolamento stabilirà tempi e modalità per una costante consultazione fra Comune, Ordini Professionali, Organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali ed altre parti sociali individuate dal regolamento stesso, su tematiche di interesse generale o su questioni inerenti in moto specifico uno o più settori economici.

Articolo 42 – Il referendum consultivo e propositivo

1. Sono previsti i referendum consultivo e propositivo su richiesta della maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Comunale o del 10% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune per quanto attiene il referendum consultivo e per il referendum propositivo su richiesta del 10% degli elettori.
2. Sono ammesse al referendum le materie di esclusiva competenza comunale ad eccezione delle materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali.
3. Sono, altresì, escluse dal referendum:
    a. il bilancio comunale, le relative variazioni, il conto consuntivo;
    b. i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale;
    c. l'assunzione dei mutui;
    d. le espropriazioni di beni e le occupazioni di urgenza.
4. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. La Commissione competente, nominata dal Consiglio Comunale, valuterà entro dieci giorni dalla presentazione:
6. l'ammissibilità del referendum per materia;
7. la regolarità della presentazione delle firme;
8. Il Consiglio Comunale, acquisito il parere favorevole della Commissione, delibera l’indizione del referendum nei 45 giorni successivi.
9. Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione.
10. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Le operazioni di voto si esauriscono nell’arco di una giornata.
11. All'onere finanziario per le spese comportate del referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate correnti.

12. Sullo stesso oggetto il referendum non può ripetersi se non siano trascorsi cinque anni.
13. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva al referendum, è tenuto ad esaminare i risultati della consultazione e ad adottare, ove occorra, i giusti provvedimenti, nel rispetto della risposta data dai cittadini alla consultazione stessa.
14. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, per la formulazione dei quesiti, per la composizione dei seggi, per le operazioni di scrutinio, per la percentuale della validità, nonché ogni altra materia attinente all'istituto.

Articolo 43 - Il difensore civico

1. Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore Civico che è garante del buon andamento dell'azione amministrativa e, in pari tempo, vigila affinché la tutela del cittadino avvenga nel rispetto delle regole civili e democratiche.
2. Il Difensore Civico ha il compito di segnalare, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le inadempienze della Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Articolo 44 - L'elezione del difensore civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata dei 2/3 per i primi tre scrutini ed a maggioranza assoluta degli eletti nella votazione successiva e sempre nella stessa seduta tra i cittadini italiani di comprovata autorità e integrità che abbiano una maturata esperienza sia nel campo della tutela dei diritti che in quello giuridico e/o amministrativo, non siano dipendenti della stessa Amministrazione Comunale e non abbiano incarichi direttivi o esecutivi in sede di partito, sia a livello locale sia a livello zonale, provinciale, regionale e nazionale.
2. Il Difensore Civico è funzionario onorario, resta in carica 5 anni, non può essere rieletto per il successivo quinquennio, può essere revocato.
3. L'elezione avviene sulla base di una rosa di candidati che abbiano compiuto i 40 anni e non superato i 70, formulata con il concorso attivo degli strumenti di partecipazione popolare (Forum rionali dei cittadini, Consulte, libere Associazioni di cittadini, ecc).
4. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto.
5. Ad esso spetta una indennità di carica pari a quella spettante all'Assessore Comunale.
6. A disposizione delle attività del Difensore Civico il Comune pone personale e mezzi commisurati alla qualità ed alla quantità delle attività stesse. La dotazione organica per l'Ufficio del Difensore Civico deve essere reperita nell'ambito Comunale. del personale del Comune. La sede del Difensore Civico è presso la Sede
7. Al Difensore Civico spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta, e di Consiglio Comunale e di averne fotocopia.
8. Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
9. Il Difensore Civico presenta al Sindaco, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sulla propria attività svolta nell'anno precedente, con le considerazioni ed i suggerimenti che egli riterrà opportuno inserire. Tale relazione verrà consegnata ai Consiglieri Comunali e quindi iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
10. Le modalità di nomina, l'esercizio delle sue funzioni, l'organizzazione del relativo ufficio, i compiti ed i poteri spettanti al Difensore Civico saranno disciplinati esclusivamente dall'apposito Regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.

TITOLO VII —- ACCESSO E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 45 – Principi sulla trasparenza

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico, il Comune informa tutta la propria azione amministrativa a criteri di rigorosa pubblicità, con l'attivazione di adeguati strumenti di informazione, organizzazione e controllo disciplinati dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
   - l'ordine di trattazione degli affari, stabilendo il principio della priorità di trattazione secondo l'ordine cronologico di acquisizione degli atti al protocollo, salvo casi di urgenza predeterminati in via regolamentare;
   - le modalità di rilascio delle autorizzazioni previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi e morali richiesti dalla normativa di settore e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
   - i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
3. Nel regolamento per la disciplina dei contratti il Comune detterà disposizioni volte ad assicurare che:
   - l'affidamento in subappalto è autorizzato dalla amministrazione appaltante, nei casi previsti e consentiti dalla legge, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni antimafia;
   - l'amministrazione appaltante deve essere sempre messa nella condizione di poter individuare le persone fisiche cui fanno capo le imprese che materialmente eseguono lavori, nonché l'identità di tutte le persone che sono autorizzate ad essere presenti nei cantieri.
4. Il Comune, inoltre, si dota di regolamento per disciplinare:
   - l'istituzione di albi di fornitori o appaltatori, suddivisi per categorie merceologiche e fasce d'importo per le forniture urgenti e di modesto importo nonché per i servizi od opere di manutenzione in economia;
   - il conferimento di incarichi di qualunque genere a liberi professionisti nel rispetto del principio di rotazione e sulla base di comprovata capacità tecnico - scientifica.

Articolo 46 — Diritto di accesso

1. Il Comune adotta apposito regolamento per disciplinare le misure organizzative idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività del Comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività propria dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.

Articolo 47 - Garanzie del procedimento

1. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

3. Il Comune determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per Regolamento, il termine entro cui deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
4. L'apertura di un procedimento d'ufficio va notificata agli interessati, diretti e mediati.
5. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione contiene i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
6. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai provvedimenti di competenza dirigenziale.

Articolo 48 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, svolge tali attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune e di dipendenti responsabili dei servizi quando sia stata presentata istanza per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e/o di concessione, devono:
    a. provvedervi, entro il termine di trenta giorni, nei modi stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa 7 agosto 1990, n. 241;
    b. verificare il possesso dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
    c. accertare l'insussistenza di cause ostative al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o iscrizioni, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, novellato con l'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55
3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinate con apposito regolamento recante, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità alle quali il Consiglio e la Giunta devono attenersi. Nei singoli provvedimenti, relativi agli interventi predetti, deve risultare l'effettiva osservanza dei criteri predeterminati e darsi atto anche della capacità contributiva dei beneficiati.
4. Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa deve darsi la più ampia pubblicità al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni. Particolare pubblicità verrà data, mediante affissione all'Albo Pretorio e in luoghi pubblici, ad elenchi mensili delle concessioni o licenze edilizie, rilasciate o negate.
5. Nell'esame delle domande tendenti ad ottenere un provvedimento l'organo comunale competente deve seguire criteri obiettivi, rispettando i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento stesso e rendendo pubblici sia quelli positivi che quelli negativi, corredati dalle relative motivazioni.
6. Il Sindaco, gli Assessori e i Funzionari preposti agli uffici e servizi sono amministrative responsabili della puntuale e tempestiva applicazione sanzioni comprese le demolizioni e riduzioni in pristino, provvedendo d'ufficio quando del caso.
7. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
8. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

Articolo 49 - Buon andamento dell’azione amministrativa

1. Il Comune, nella propria azione amministrativa e nell'organizzazione dei servizi, assicura il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.
2. L'azione amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Fermo il principio generale per il quale i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione è attribuita ai dirigenti, l'attività amministrativa del Comune è unitaria, e globalmente preordinata al conseguimento degli obiettivi secondo termini di efficienza, efficacia dell'azione e produttività. Il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco, nelle rispettive competenze, individuano gli obiettivi del l'Ente la cui attuazione è di competenza delle strutture del Comune secondo le statuizioni del Regolamento.
4. Il regolamento disciplina le procedure, i termini e le condizioni per attuare la semplificazione dell'azione amministrativa anche attraverso la conferenza dei servizi.
5. Nei casi in cui i servizi, per la sussistenza di ragioni tecniche, economiche, o di opportunità sociale, vengano affidati in concessione a privati o gestiti da società di capitali, il Comune riserva sempre ai propri organi od uffici funzioni di programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, a parità di condizioni, il Comune privilegia apposite convenzioni con le libere forme associative iscritte all'albo.
6. Il Comune adotta annualmente il piano generale dei servizi, il quale indica: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, nonché le modalità di esercizio delle attività e di erogazione dei servizi stessi sulla base di un'analisi costi - benefici, che dia giustificazione su base comparativa della forma di gestione prescelta. Nel piano dei servizi, sempreché sia tecnicamente possibile, devono altresì essere individuati gli standards per verificare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicura te in forma diretta o indiretta.

Articolo 50 – Ordinamento contabile e finanziario

1. L'ordinamento contabile e finanziario del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La contabilità del Comune è disciplinata da apposito Regolamento.

Articolo 51 - Controllo di gestione

1. La Giunta istituisce il controllo economico interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
   a. predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
   b. rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
   c. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è la direzione generale, la quale si avvale della collaborazione del nucleo di valutazione.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 - Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale su proposta della Giunta o di almeno due quinti dei Consiglieri, con la procedura stabilita dalla legge.

Articolo 53 – Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, il Comune adotta regolamenti per l'integrazione e specificazione della disciplina di organizzazione degli organi, degli uffici e dei servizi.
2. In particolare, il Comune adotta in via obbligatoria i seguenti regolamenti:
   a. Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
   b. Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi;
   c. Regolamento di contabilità;
   d. Regolamento dei contratti;
   e. Regolamento dei procedimenti amministrativi;
   f. Regolamento dell'accesso alla documentazione amministrativa;
   g. Regolamento degli istituti di partecipazione;
3. I Regolamenti di competenza del Consiglio sono adottati con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati in prima convocazione e con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti in seconda convocazione.
4. Il Segretario Generale cura il tempestivo adeguamento dei regolamenti indicati nel comma precedente e degli altri regolamenti comunali alle vigenti disposizioni di legge ed al presente statuto e cura altresì la loro raccolta in un unico corpo normativo.

Articolo 54 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, il Segretario Generale cura la pubblicazione dello statuto nel bollettino ufficiale della regione, la sua affissione all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e l'inoltro al Ministero dell'interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
3. Nelle materie demandate ai regolamenti, in attesa della loro emanazione/adeguamento, le disposizioni dello Statuto sono immediatamente applicabili dal momento della sua entrata in vigore.